

Giurisdizione in materia di controversie relative a convenzioni urbanistiche

Data di pubblicazione: 24/10/2016

La Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, con sentenza 5 ottobre 2016 n. 19914 si è espressa sul tema del giudice competente a decidere le controversie relative a convenzioni urbanistiche ed accordi transattivi sulle stesse.

La Corte ha precisato che la convenzione urbanistica volta a disciplinare, col concorso del privato proprietario dell'area, una delle possibili modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie per dare al territorio interessato la conformazione prevista dagli strumenti urbanistici, *“dev'essere assimilata ad un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo; in relazione al quale la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all'art. 11, comma 5 (ora abrogato, ma ancora vigente al tempo dei fatti di causa), contempla la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le liti riguardanti sia la formazione, sia la conclusione, sia l'esecuzione di tale accordo”*.¹

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato più volte la questione.

Con sentenza 1 luglio 2009 n. 15388, la Corte ha ritenuto *“devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le richieste di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta colpevolmente inerte del Comune, che abbia omesso di approvare un piano di lottizzazione ed il relativo schema di convenzione, il quale abbia già superato tutti i passaggi tecnici ed amministrativi necessari per il suo assentimento”*.

Con successiva sentenza 9 marzo 2012, n. 3689 è stato ribadito che rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie inerenti l'attuazione delle convenzioni urbanistiche, anche in presenza di una richiesta di risarcimento danni, in quanto riconducibile alle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo.

Tale giurisdizione, si precisa, non viene meno neppure in ipotesi di successivo atto di transazione, emendativo della convenzione originaria, intercorso tra il comune e la parte privata². A quest'ultimo proposito, con ordinanza 17 aprile 2009 n. 9151 la Corte afferma che *“la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di convenzioni urbanistiche non viene meno nell'ipotesi in cui, insorti alcuni contenziosi e concluso tra la parte privata ed il Comune un accordo transattivo con modifica della convenzione originaria, venga giudizialmente richiesta l'esecuzione di una determinata opera da parte dell'Ente comunale e la condanna della società al risarcimento del*

¹ Cfr. Cass., sez. unite 2 dicembre 2010 n.24419.

² Cfr. Cass., sez. unite 20 novembre 2007 n. 24009.

danno per la ritardata esecuzione dell'opera stessa. L'accordo transattivo e la successiva variante alla convenzione originaria sono infatti comunque collegati a detta convenzione, per cui si tratta di atti [...] endoprocedimentali all'interno di un procedimento amministrativo complesso [...] e la controversia non attiene ad aspetti meramente patrimoniali del rapporto concessorio”.